

N. 1707-210-1865-2148-2191-2214-A-ter

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 22 febbraio 2002

(Relatore: **MASCIA**, di minoranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 1707

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(**FRATTINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(**LA LOGGIA**)

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Presentato il 4 ottobre 2001

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 210, d’iniziativa del deputato PISCITELLO

Disciplina del conflitto di interessi

Presentata il 30 maggio 2001

n. 1865, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSA, BOATO, SABATTINI

Norme in materia di conflitto di interessi

Presentata il 25 ottobre 2001

n. 2148, d’iniziativa del deputato SODA

Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo

Presentata il 9 gennaio 2002

n. 2191, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTINOTTI, GIORDANO, MASCIA, DEIANA, ALFONSO GIANNI,
MANTOVANI, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA**

Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi

Presentata il 21 gennaio 2002

n. 2214, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUTELLI, FASSINO, VIOLANTE, CASTAGNETTI,
BOATO, RIZZO, INTINI, PECORARO SCANIO, BRESSA**

Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica
e della prevenzione dei conflitti di interessi

Presentata il 23 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sull'efficacia del disegno di legge del Governo relativo al conflitto di interessi il Gruppo Rifondazione Comunista ha già espresso nelle sedi istituzionali e non tutta la propria contrarietà. Ma, alla luce delle modifiche apportate al provvedimento durante la discussione in Commissione Affari costituzionali, la nostra opposizione diventa ancor più netta e radicale. Di qui la necessità di presentare una relazione di minoranza che riproponga le misure previste dalla nostra proposta di legge in materia di conflitto di interessi. Il Governo non solo mantiene di fatto l'impianto del disegno di legge Frattini ma peggiora, se possibile, la propria linea impedendo qualsiasi ipotesi di mediazione. Uno dei punti più controversi riguarda l'incompatibilità tra le cariche di governo e una serie di attività professionali e imprenditoriali, laddove si stabilisce che la mera proprietà di un'azienda o di parte di un pacchetto azionario della stessa, non sia motivo di incompatibilità. Non solo: all'Antitrust viene affidato il compito di vigilare sugli atti dei Ministri senza però concedergli alcun potere di indagine. E qualora colga in fallo un Ministro, questo organismo può solo suggerire ai Presidenti delle Camere quali misure prendere, non avendo alcun potere di annullare gli atti del Governo anche se in palese conflitto di interessi. Il tema del conflitto di interessi attraversa, ormai, tutte le sfere della società e in particolare il rapporto tra politica e poteri economici. In molti Paesi tale problema è stato affrontato con legislazioni che limitano la sfera di influenza che il potere politico ha nelle decisioni che attengono alle scelte di natura economica. È il problema più generale del rapporto oggi esistente tra la politica e i poteri economici

a divenire uno dei fattori di crisi delle democrazie occidentali, come evidenzia, da ultimo, il caso americano del fallimento della Enron e le implicazioni dirette che stanno riguardando il Capo della Casa Bianca. Il caso della concentrazione, in un unico soggetto, di poteri e capacità decisionali sia nella sfera della politica, sia in attività economiche, che hanno una rilevanza per la loro strategicità o per la loro dimensione, ha assunto nel nostro Paese un rilievo ancora più grande, essendo assenti limiti di qualunque genere nella nostra legislazione. Questa relazione di minoranza introduce un primo livello di tutela in tale senso, individuando una griglia di incompatibilità tra la sfera degli interessi collettivi e la difesa legittima di quelli di natura privatistica. Nel testo si ipotizzano una serie di attività, in settori definiti rilevanti, e cioè quelli della difesa, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'informatica, dei servizi erogati in regime di concessione, del credito, della finanza, delle assicurazioni, delle opere e dei lavori pubblici, della distribuzione commerciale, della pubblicità, delle industrie meccaniche, automobilistiche, chimiche e farmaceutiche, delle aziende di comunicazione di massa, delle concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, che risultano incompatibili con incarichi esecutivi e una griglia di dimensioni economiche che assumono la caratteristica di rilevanza legislativa, con differenti importi per i diversi livelli di incarichi. Il soggetto che risulta rilevante, all'analisi condotta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (sentite sia la Commissione nazionale per le società e la borsa sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ha a disposizione sei mesi per vendere le proprietà

economiche rilevanti, scaduti i quali risulta incompatibile con la carica assunta e decade automaticamente. Lo stesso soggetto non può ricoprire un incarico di natura esecutiva per un periodo di sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla legge. Nel testo presentato, inoltre, risulta incompatibile con l'assunzione di cariche esecutive a qualunque livello il proseguimento di attività professionali o di lavoro dipendente a qualunque livello. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali, nonché le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordina-

mento locale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli eletti nelle varie Assemblee elettive è previsto l'obbligo di documentare, secondo le modalità stabilite dalle singole assemblee, le partecipazioni e le proprietà dei singoli eletti e dei loro parenti entro il secondo grado. Per quanto riguarda i casi di incompatibilità del presidente della Regione e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali di cui all'articolo 5 le disposizioni previste costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

Gabriella MASCIA,
Relatore di minoranza.

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento).

ARTICOLO 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. I titolari delle cariche pubbliche di cui al comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.

2. Per i titolari delle cariche di cui al comma 3 è vietata la partecipazione a deliberazioni pubbliche ed è comunque fatto obbligo di astenersi dall'adottare atti pubblici che incidano, direttamente o indirettamente, su condizioni personali del titolare della carica o del coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per titolari di cariche di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per titolari di cariche regionali si intendono i presidenti di regione e gli assessori regionali; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci, gli assessori comunali o i presidenti di municipalità e relativi assessori, ove previste.

(alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

ARTICOLO 2.

(Definizione di imprese rilevanti).

1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) distribuzione commerciale e pubblicità;
- f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del testo della Commissione.

g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

ARTICOLO 3.

(Principio di incompatibilità).

1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

ARTICOLO 4.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo).

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

(alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione).

ARTICOLO 5.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali).

1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 6.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali).

1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 7.

(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali).

1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

8. Restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome).

1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

ARTICOLO 9.

(Attestazione delle attività economiche e deliberazione dell'incompatibilità).

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 2 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese o le attività economiche partecipate da essi o dal coniuge o dai parenti o affini entro il secondo grado negli ultimi dodici mesi.

2. Ogni variazione alle partecipazioni in attività economiche dei soggetti di cui all'articolo 2 durante il loro mandato sono comunicate,

entro quindici giorni, dall'interessato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione nazionale per le società e la borsa, accerta le attività economiche rilevanti ai sensi della presente legge e le comunica immediatamente all'interessato e all'assemblea elettiva di riferimento.

4. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera o delle assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, possono richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere gli accertamenti di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10.

(Principio di trasparenza).

1. Al fine di garantire la trasparenza tra la difesa dell'interesse pubblico e quello personale, è fatto obbligo agli eletti alle Camere e alle assemblee elettive regionali, provinciali e comunali, di dichiarare, secondo le modalità previste da appositi regolamenti approvati dalle rispettive assemblee, i patrimoni mobiliari e immobiliari posseduti direttamente o dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado. È altresì fatto obbligo di dichiarare ogni variazione del patrimonio entro il quindicesimo giorno dalla data in cui essa si verifica.

(alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione).

ARTICOLO 11.

(Alienazione dei beni).

1. Entro sei mesi dalla data di comunicazione della incompatibilità accertata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il soggetto interessato provvede alla cessione delle partecipazioni incompatibili. È vietata la cessione:

- a) al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado;
- b) a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

ARTICOLO 12.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 l'interessato decade dalla carica e non può ricoprire la medesima

carica se non decorsi sei mesi dall'ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente legge.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 degli articoli 4, 5, 6 e 7 provvede d'ufficio la corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 o la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, comportano la decadenza dalla carica elettiva secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al medesimo articolo.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0022191